

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 22/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventidue** del mese di **Aprile** alle ore **20:51**, nella Sala delle Adunanze, in seduta in modalità mista, secondo le norme stabilite dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.11.2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica.

All'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CAVAZZI SILVIA	P		CLEMENTI ROBERTO	P	
COLA OSCAR	P		PRAOLINI LORIS		A
ANTONIOLI SAMANTA	P		PEDRANZINI EMILIA		A
BOSCACCI FRANCESCO		A	ROMERIO BONAZZI PAOLA	P*	
DA ZANCHE DARIO	P		COMPAGNONI MATTEO	P	
SERTORELLI NICOLO'	P*		LANFRANCHI SOFIA	P	

***Presenti in videoconferenza**

Presenti: 9 - Assenti: 3

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **dott.Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **dott.ssa Silvia Cavazzi**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presenza del consigliere Sertorelli Nicolò e del consigliere Romerio Bonazzi Paola collegati in videoconferenza mediante apposito programma informatico, è accertata da parte del Segretario comunale, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista.

Illustra l'argomento il vice Sindaco Oscar Cola

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa*

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2024;

VISTE

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 1.609.241 per il 2024 e ad € 1.653.702 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 1.600.035 per il 2024 e ad € 1.644.495 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o*

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Bormio allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”;*

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti*

adottati per l'anno precedente";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO quindi che allo stato attuale questo Comune non è nelle condizioni di poter conoscere le regole di applicazione della suddetta agevolazione, che sarà tenuto a riconoscere ai contribuenti sulla base delle statuizioni emanate dall'Autorità al termine del periodo di consultazione, in merito alla quale comunque la stessa considera "l'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti

interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze”;

RITENUTO che in data odierna sia comunque necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34 comma 1 del Regolamento TARI, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri sulla proposta della presente deliberazione, quali risultanti dal prospetto allegato;

CON VOTI n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal Segretario comunale secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista.

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'**Allegato A** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);

2. DI APPROVARE, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TGud (€/mq)	TFud (€/mq)	TVud (€/N)
<i>FASCIA A</i>	1	€ 0,09	€ 0,38	€ 39,47
<i>FASCIA B</i>	2	€ 0,09	€ 0,45	€ 98,68
<i>FASCIA C</i>	3	€ 0,09	€ 0,49	€ 121,71
<i>FASCIA D</i>	4	€ 0,09	€ 0,53	€ 148,02
<i>FASCIA E</i>	5	€ 0,09	€ 0,57	€ 190,79
<i>FASCIA F</i>	>5	€ 0,09	€ 0,59	€ 223,68

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Categorie	TG _{und}	TF _{und}	TV _{und}	T _{und}
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,16	0,43	0,79	1,38
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,16	0,43	0,79	1,38
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,16	0,57	1,98	2,71
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,16	0,95	1,98	3,09
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,16	0,71	1,98	2,85
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,16	0,57	0,79	1,52
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,16	0,95	3,97	5,08
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,16	0,57	1,39	2,12
9 - Discoteche, night club	0,16	0,76	1,98	2,90
10 - Negozi di generi alimentari	0,16	0,95	3,97	5,08
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,16	0,95	1,98	3,09
12 - Negozi di beni durevoli	0,16	0,95	1,98	3,09
13 - Attività artigianali tipo botteghe	0,16	0,76	1,98	2,90
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,16	0,95	1,98	3,09
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,16	0,95	6,94	8,05
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,16	0,95	4,96	6,07
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,16	0,76	6,94	7,86
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0,16	0,76	4,96	5,88
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0,16	0,76	1,98	2,90

3. DI FISSARE le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2025

Primo acconto – emissione nella prima data utile secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra i mesi di settembre o ottobre 2025 nella misura del 50 % di quanto dovuto complessivamente per l’anno 2025;

Saldo – emissione nella prima data utile secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel mese di dicembre 2025 a conguaglio di quanto già versato;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

INDI

il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 9 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal Segretario comunale secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

dott.ssa Silvia Cavazzi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)